



CONSEGNA A DOMICILIO DI BENI NON ALIMENTARI COMMERCIO ON LINE

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 all'art. 1 n.1) sospende le attività al dettaglio, ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità, individuate dall'Allegato 1 che trovate sul sito www.confcommercioveneziaterraferma.it. Le altre attività di commercio al dettaglio devono ritenersi sospese.

Tuttavia, il medesimo Allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono., come pure consente il commercio on-line. Riteniamo pertanto sia possibile la consegna a domicilio e il commercio on line anche per i beni non inclusi nell'allegato 1, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria.

Vuoi vendere a domicilio qualsiasi prodotto non alimentare?

E' sufficiente:

- 1) presentare una SCIA al Comune in cui ha sede l'attività;
- 2) comunicare alla Camera di Commercio il codice ATECO 47.91.30 (commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto per corrispondenza, radio telefono)

Vuoi vendere on line qualsiasi prodotto non alimentare?

E' sufficiente:

- 1) presentare una SCIA al Comune in cui ha sede l'attività;
- 2) comunicare alla Camera di Commercio il codice ATECO 47.91.10 (**Commercio** al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet)

Ricordiamo che il commercio on line è un'altra tipologia di attività che prevede l'accesso ad un sito internet, proprio o ospitante, che permette il pagamento elettronico on line e che va dichiarato alla CCIAA ed Agenzia delle Entrate dando indicazione anche dell'Internet Provider.

Dopo aver dichiarato la nuova attività è possibile recarsi presso il negozio sede della stessa per preparare la merce e gestire le consegne.

I nostri uffici sono a disposizione per presentare la documentazione necessaria.

Per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione puoi inviare mail a info@confcommercioveneziaterraferma.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale